



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

ADEMPIMENTI PREVISTI

dalla legge 3 luglio 2014, n. 99:

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo
degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento
della cooperazione nella prevenzione e lotta
alle forme gravi di criminalità,
fatto a Roma il 28 maggio 2009*

- LX -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
INTRODUZIONE.....	6
RIQUADRO N. 1.....	7
<i>ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2014, N. 99: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE E LOTTA ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ, FATTO A ROMA IL 28 MAGGIO 2009</i>	<i>9</i>



PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":



In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.



INTRODUZIONE.

Prendiamo in esame in questo *dossier* una legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale che presenta, sotto il profilo dei provvedimenti attuativi, una particolarità. Si tratta della legge 3 luglio 2014, n. 99: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009*¹.

La legge non contiene in sé disposizioni che prevedano la adozione di norme secondarie di attuazione. Tuttavia, l'articolo 2, comma 2, recita che, *al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della (presente) legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

La legge, pertanto, fissa un termine per l'adozione di decreti previsti da altra normativa². Si ritiene quindi di una certa utilità, prima di esporre la consueta tabella riepilogativa degli adempimenti previsti dalla legge, riportare il testo integrale degli articoli del codice in materia di protezione dei dati personali richiamati all'articolo 2 della legge di ratifica.

¹ La legge è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2014 ed è entrata in vigore il 17 luglio 2014.

² Si fa incidentalmente presente che gli articoli del codice richiamati nell'articolo 2 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2004.



Riquadro n. 1.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

*Codice in materia di protezione dei dati personali.*³

Art. 46 (*Titolari dei trattamenti*)

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con **decreto del Ministro della giustizia** sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 49 (*Disposizioni di attuazione*)

1. **Con decreto del Ministro della giustizia** sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

Art. 53 (*Ambito applicativo e titolari dei trattamenti*)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a) *articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;*

³ Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, Supplemento ordinario.



b) articoli da 145 a 151.

2. **Con decreto del Ministro dell'interno** sono individuati, nell'*allegato C*) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Art. 57 (*Disposizioni di attuazione*)

1. **Con decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;


b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.



ADEMPIMENTI PREVISTI

dalla legge 3 luglio 2014, n. 99:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo

fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 2 Co. 2 ⁴	Ministro della giustizia	<i>Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i> 14 dicembre 2014	Decreto che individua, nell'allegato C) ⁵ al codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 ⁶ effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari.
Art. 2 Co. 2 ⁷	Ministro della giustizia	<i>Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i> 14 dicembre 2014	Decreto che riporta nell'allegato C) i provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati.

⁴ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 46, comma 2, primo periodo, del *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

⁵ L'allegato C): *Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia*, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede la Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali.

⁶ Si tratta dei trattamenti di dati personali relativi alle attribuzioni conferite per legge o regolamento agli uffici giudiziari, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi d autogoverno e il Ministero della giustizia.

⁷ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 46, comma 2, secondo periodo, del *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 2 Co. 2 ⁸	Ministro della giustizia	<i>Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i> 14 dicembre 2014	Decreto con il quale sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334 ⁹ , le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del codice nella materia penale e civile.
Art. 2 Co. 2 ¹⁰	Ministro della giustizia	<i>Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i> 14 dicembre 2014	Decreto che individua, nell'allegato C), i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 ¹¹ effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 2 Co. 2 ¹²	Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia	<i>Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i> 14 dicembre 2014	Decreto che individua le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 ¹³ , e in attuazione della Raccomandazione R (87) ¹⁴ 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre. ¹⁵

Deliberato il 18 luglio 2014

⁸ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 49 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

⁹ Si tratta del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1989.

¹⁰ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 53, comma 2, del *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


¹¹ Si tratta del trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

¹² In realtà il riferimento normativo è l'articolo 57, comma 1, del *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

¹³ Si tratta del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

¹⁴ Si tratta della raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile.

¹⁵ Le modalità sono indicate nelle lettere da a) a f) dell'articolo 57, come riportato nel Riquadro n. 1.



Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

- N. LIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche*
- N. LVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*
- N. LVII - XVII. Stato di attuazione della "prima" legge di delegazione europea - legge 6 agosto 2013, n. 96 -: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (a dieci mesi dalla sua entrata in vigore).*
- N. LVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 : Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali .*
- N. LV - XVII. Stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: Legge di contabilità e finanza pubblica e altri provvedimenti attuativi.*
- N. LIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.*
- N. LIII/bis - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.*
- N. LIII - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.*
- N. LII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.*
- N. LI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.*
- N. L - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.*
- N. XLIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.*
- N. XLVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70: Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.*